

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANTICIPAZIONI

Il fondo pensione procederà all'evasione delle richieste pervenute nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo stesso e delle seguenti regole generali:

- a) Tranne per le spese mediche straordinarie, l'associato può inviare la richiesta di anticipo al fondo al momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione al Fondo. La data di iscrizione è riportata sia sul sito che nella sezione C della comunicazione periodica annuale. Ai fini del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma, sarà considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi pensione dai quali sia stato completato il trasferimento a Foncer;
- b) L'associato ha il diritto di richiedere fino al 75% del valore lordo della posizione maturata alla fine del mese precedente alla data di inoltro della richiesta correttamente compilata e documentata. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
- c) L'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente. Per le richieste successive alla prima, il montante su cui calcolare il limite del 75%, di cui al precedente punto, è assunto al lordo delle anticipazioni già concesse.
- d) L'importo richiesto sarà sottoposto a tassazione ai sensi del D.Lgs 252/2005.
- e) Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a €2.000
- f) Il fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;
- g) Le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni precedenti la data di invio delle richieste stesse;
- h) Il fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il fondo darà adeguata informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;
- i) Il fondo darà comunicazione all'associato dell'avvenuto rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda;
- j) La richiesta di anticipazione deve essere inviata al fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di Foncer, oppure deve essere richiesto al fondo stesso. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica. Tutta la documentazione deve pervenire al fondo o brevi mani o per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute;
- k) Il fondo liquida l'anticipazione di norma entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa;
- l) L'associato ha l'opportunità di ricostituire la propria posizione attraverso la contribuzione volontaria, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale;
- m) Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o dall'apposita autocertificazione controfirmata dalla società finanziaria;
- n) La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario/postale previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie (codice IBAN);
- o) Per la copertura delle spese di istruzione della pratica il fondo addebiterà €25 alla posizione dell'associato.

SPESE SANITARIE

La domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, può essere presentata in qualsiasi momento e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta;
- b) Fattura dettagliata (originale o autenticata), emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno;
- c) Stato di Famiglia (nel caso di spese per figli o coniuge);
- d) Fotocopia della carta d'identità.

L'erogazione avverrà solo dietro presentazione della fattura o di un documento equivalente.

In caso di accettazione della richiesta, il fondo rilascerà una dichiarazione attestante il diritto all'anticipazione e una stima del relativo importo

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa può essere presentata non prima del momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione al Fondo e dovrà essere corredata da:

- a) Autocertificazione prima casa di abitazione (le stesse richieste per le agevolazioni fiscali);
- b) Atto notarile di acquisto (compromesso o rogito) stipulato non oltre 60 giorni prima della richiesta. È altresì possibile ottenere un anticipo pari al 50% dell'importo a cui si ha diritto presentando copia del contratto preliminare di vendita con autentica notarile. Al contratto preliminare deve essere allegata copia fotostatica del mezzo di pagamento della caparra confirmatoria versata dall'acquirente. Nel caso della presentazione del contratto preliminare va comunque presentato il rogito non più tardi di 90 giorni dalla data di stipula. Il restante 50% della prestazione sarà liquidato solo dopo presentazione del rogito notarile;
- c) Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per figli);
- d) Certificato di residenza, se il richiedente risiede già nel comune dove è ubicato l'immobile;
- e) Se la richiesta viene effettuata per la costruzione dell'abitazione anche tramite cooperativa (in questo caso va allegata copia della dichiarazione di "socio"), occorre integrare i giustificativi delle spese sostenute con copia della licenza edilizia, copia della dichiarazione di inizio lavori e copia del documento di proprietà del terreno.

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa può essere presentata non prima del momento del raggiungimento degli 8 anni di iscrizione al Fondo e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione prima casa di abitazione e copia autentica del titolo di proprietà;
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa (Art. 3 T.U.D.P.R. n.380/2001 - Legge 457/78, art.31, comma 1, lettera a, b, c, d.);
- c) Fattura dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 12 mesi prima della richiesta e comunque successivamente all'acquisizione del diritto all'anticipazione;
- d) Fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale.

Non verranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

ALTRI MOTIVI

L'art. 11 del D.Lgs 252/2005 prevede che chiunque, senza giustificare alcuna motivazione, purché siano decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, possa richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata nel limite del 30%. La domanda di anticipazione dovrà essere corredata dalla sola fotocopia della carta di identità. Per le richieste successive alla prima, il montante su cui calcolare il limite del 30%, di cui al precedente punto, è assunto al lordo delle anticipazioni già concesse.